



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

Copia DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82

Oggetto: Adesione al progetto proposto dalla Società PMG Italia. Approvazione schemi di contratto. Autorizzazione al Dirigente del Settore AA.GG e del personale per la loro sottoscrizione.

L'anno **Duemilatredici** addì 24 del mese di **Maggio** alle ore 12.30, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Avv. Domenico Lo Polito. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico- Sindaco -	SI		5	Di Gerio Nicola- Assessore -	SI	
2	Sangineti Carlo ^{MARCO} - Assessore- Vice Sindaco -	SI		6	Castagnaro Giovanna- Assessore -	SI	
3	Lo Giudice Daniele- Assessore -	SI		7	Loiacono Angelo Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale, Dott. Maurizio Ceccherini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Su relazione dell'Assessore alle Politiche Sociali, Carlo Sangineti.

“la società PMG Italia spa, con sede legale in Bolzano, nelle scorse settimane ha preso contatto con il sottoscritto, al fine di presentare l'iniziativa denominata Progetto Mobilità Garantita. Nel particolare si tratta dell'acquisizione, tramite comodato gratuito, di un autoveicolo (pulmino) appositamente attrezzato per consentire e facilitare la mobilità delle persone fragili, come anziani o persone con limitate capacità motorie.

Tale progetto richiede l'impegno attivo di esercizi commerciali ed aziende locali che affitterebbero degli spazi pubblicitari, ricavati sulla superficie del mezzo da dare in comodato all'Ente. Da qui la necessità che il nostro Comune assuma un impegno formale attraverso l'adozione della presente proposta di deliberazione, al fine di consentire al società PMG Italia spa di potersi attivare per contattare gli esercizi commerciali e le aziende interessate, per avere uno spazio pubblicitario sul veicolo da dare in comodato al Comune.

Per il nostro Ente deriverebbe l'obbligo di mettere a disposizione l'autista che guidi il mezzo ovvero, nell'impossibilità di mettere a disposizione l'unità, darlo in noleggio o in concessione o prestito (art. 12 del contratto di comodato), ad organismi del volontariato o aziende convenzionate con il nostro Comune. Nel caso in cui dovesse realizzarsi una di queste ultime ipotesi, a carico del Comune non risulterebbe nessuno onere.

Ad avviso del relazionante il progetto di che trattasi ha una sua valenza e può essere valutato positivamente dall'Esecutivo. Va da sé che i rapporti tra l'Ente e la società di che trattasi (PMG), verranno regolamentati attraverso la sottoscrizione del :

a) contratto per il “Progetto di Mobilità Garantita” di cui all'allegato schema che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) contratto di Comodato di cui all'allegato schema che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno doversi esprimere nel merito;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole:

- dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- Dare atto che nella fattispecie non necessità il parere del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto la presente non comporta, allo stato, alcun onere a carico del bilancio comunale;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

1) Per quanto in narrativa e che qui si richiama integralmente

Di aderire al progetto proposto dalla *società PMG Italia spa, con sede legale in Bolzano* rivolto alla consegna in comodato gratuito al Comune, di un autoveicolo

(pulmino) appositamente attrezzato per consentire e facilitare la mobilità di persone fragili, come anziani o portatori con limitati capacità motorie.

2) Approvare, per come in effetti approva:

a) contratto per il “Progetto di Mobilità Garantita” di cui all’allegato schema che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) contratto di Comodato di cui all’allegato schema che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Autorizzare il Dirigente del Settore AAGG e del Personale a sottoscrivere i due contratti di cui al precedente punto 2);

4) Stabilire che il veicolo acquisito in comodato verrà dato in dotazione ai Servizi Sociali Comunali, ovvero ad altro soggetto esterno all’Ente, così come previsto dall’art. 12 del richiamato schema di Contratto di Comodato, qualora si valuti l’impossibilità di mettere a disposizione proprio autista;

4) Dare atto che, nella fattispecie, sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per come si evince dal modello allegato alla presente deliberazione e che nella fattispecie non necessita il parere del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto la presente non comporta, allo stato, alcun onere a carico del bilancio comunale;

5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

8) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;

b) al Dirigente del Settore AA.GG. e del Personale per opportuna conoscenza;

c) ai Servizi Sociali, per quanto di competenza;

IL SEGRETARIO
F.to- Maurizio Ceccherini-

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERI ai sensi del comma 1, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) sulla proposta di deliberazione, riguardante:


Adesione al progetto proposto dalla Società PMG Italia. Approvazione schemi di contratto. Autorizzazione al Segretario Generale per la loro sottoscrizione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:


Si esprime parere favorevole in quanto è nella discrezionalità dell'organo esecutivo sottoscrivere contratti che disciplinino l'uso in comodato di mezzi per facilitare la mobilità delle persone con scarsa autonomia.

Addì 15/05/2013

Il Responsabile Servizio/Procedimento



Il Dirigente Settore



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì _____

Il Responsabile del Servizio

CONTRATTO

per il

"PROGETTO di MOBILITA' GARANTITA "

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ in _____,

tra

l'Ente _____

codice fiscale e P.I.V.A. _____

in persona del Suo _____

Sig./ra _____

nato/a a _____, il _____

per brevità "Ente Beneficiario"

e

la Società P.M.G. ITALIA S.p.A., con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod.

Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante

Sig. MARCO ACCORSI, nato a BOLOGNA (BO) il 29/03/1968, per brevità "PMG";

Premesso

- che l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;

- che PMG è società promotrice del "Progetto di Mobilità Garantita", di seguito indicato come "Progetto", il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;

- che il "Progetto" ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine

di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;

- che il "Progetto" realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non espressamente richiamati.

2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d'uso gratuito, all'Ente Beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie dell'autoveicolo stesso.

3) MODALITA' DEL PROGETTO

Il "Progetto di Mobilità Garantita" si realizza attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti il Contratto:

Adozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al "Progetto" (Allegato A).

Fasi successive al Contratto:

- a) Autorizzazione ai Collaboratori PMG, a consegnare alle aziende, esercizi commerciali ect..., una lettera informativa di presentazione del progetto redatta da parte dell'ente beneficiario;
- b) Comunicazione da parte dell'Ente Beneficiario a PMG di un elenco critico dei soggetti potenzialmente interessati a partecipare al progetto, ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari,
- c) Convocazione, presso la sede dell'Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la presentazione del "Progetto" e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (operatori sociali, associazioni del territorio, volontari,, ecc.). La sopracitata Conferenza Stampa andrà concordata col funzionario di zona PMG ed è facoltativa.
- d) Comunicazione da parte di PMG all'Ente Beneficiario dell'avveramento della condizione sospensiva posta al punto 4) del presente contratto;
- e) Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo (*Allegato B*) durante la cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, alla presenza dei soggetti che hanno aderito al "Progetto", ai quali l'Ente Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL "PROGETTO"

La consegna dell'autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:

- la locazione da parte dei soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, degli spazi pubblicitari in misura pari o superiore al 65% (sessantacinqueper cento) della superficie dell'autoveicolo destinabile a tal fine;

Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, PMG si impegna a comunicare all'Ente beneficiario l'avveramento mediante comunicazione scritta.

Se allo spirare del termine perentorio dei nove mesi la condizione sospensiva non si è avverata, PMG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Ente beneficiario ed il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.

5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

Al verificarsi della condizione sospensiva PMG, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:

n. 1 (uno) autoveicolo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° ___ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° ___ sedia/e a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di PMG o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del contratto di comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 del presente contratto.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente contratto e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

PMG avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite PMG, al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituirne il contenuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento di detta richiesta.

8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA

E' fatto salvo il diritto di PMG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione di PMG l'autoveicolo, purchè PMG invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell'intervento, una richiesta scritta.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la stipulazione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

10) - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che

potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

11) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4) e 11);

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

CONTRATTO DI COMODATO

di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno ____, il giorno __ del mese di _____ in _____ a seguito di Delibera o Determina di Giunta n° _____ del _____, ed a seguito del Contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

- L'Ente _____,
Cod. Fis. e P.I.V.A. _____, in persona del Suo _____
Sig./ra _____ nato/a a _____,
il _____, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario";

E

- la Società P.M.G. ITALIA S.p.A., con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fis. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il suo Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a Bologna il 29/03/1968, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "PMG";

Premesso che

- La sottoscrizione del Contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

Art. 2 - OGGETTO

PMG dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo di marca _____ mod. _____, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° _____ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n.° _____ sedie a rotelle.

Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di PMG.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, PMG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

PMG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art. 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a PMG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - PMG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione e di un cambio gomme. PMG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 - PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 - Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo all'Ente Beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, PMG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.4 - PMG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si

possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di PMG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 - L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

12.2 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da PMG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a PMG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 - L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

12.4 - Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.

12.5 - L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a PMG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. PMG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e lo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.

12.8 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la PMG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.9 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare PMG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.10 - In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare PMG dalle eventuali azioni di risarcimento la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente PMG del cattivo stato dei loghi

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando PMG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO

PMG ITALIA SPA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;

L'ENTE BENEFICIARIO

PMG ITALIA SPA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data ... **30 MAG. 2013**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale

Giuseppe Bartatta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 30 MAG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

- Maurizio Ceccherini -